
Circolare settembre/2020

Paghe e Contributi

Calendario settembre 2020	2
Contratti a termine	3
Rateizzazione versamenti sospesi.....	4
INPS	5
INAIL	6
CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo.....	8
Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2020	10

Calendario settembre 2020

Giorni lavorabili	22
Ore lavorabili	176
Festività godute	
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Contratti a termine

Con Nota 713/2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni di principale interesse in ordine alle novità introdotte dal DL n. 104/2020 del 14 agosto scorso recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

In particolare viene data un'interpretazione estensiva dell'articolo 8 del decreto legge n. 104/2020 in tema di proroga e rinnovo dei contratti a termine (v. Circolare Lavoro n. 8/2020).

La norma consente, fino al 31 dicembre 2020 e in deroga all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle casuali di cui all'articolo 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.

Sul punto l'INL, in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata, ritiene che la disposizione **permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei cosiddetti "periodi cuscinetto" contenuta nell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015** (10 o 20 giorni che devono intercorrere prima della stipula del nuovo contratto a termine in funzione della durata di quello precedente se inferiore o maggiore di sei mesi). Per conseguenza, laddove il rapporto di lavoro sia stato già oggetto di 4 proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre 2020 **sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo**. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

L'Ispettorato chiarisce inoltre che la disposizione, in quanto "sostitutiva" della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente articolo 93 del DL n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi (v. Circolare Lavoro n. 5/2020).

Rateizzazione versamenti sospesi

A seguito del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, che ha disposto un'ulteriore rateizzazione dei versamenti delle somme dovute per ritenute fiscali, contribuzione e premi INAIL, sospesi a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, INPS e INAIL hanno diramato le istruzioni operative ai fini dell'applicazione della norma.

I nuovi termini di versamento disposti dall'articolo 97 del DL n. 104/2020 sono stati già illustrati nella Circolare Lavoro n. 8/2020. La norma, nel riconfermare quanto già stabilito dagli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (pagamento in unica soluzione il 16/9/2020 o rateazione fino a 4 rate con pagamento della prima rata sempre il 16/9/2020) ha introdotto due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

- 1) Versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
- 2) Versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50

Ai fini di agevolare l'interpretazione delle nuove disposizioni, si riassumono di seguito le ipotesi maggiormente ricorrenti di sospensione dei versamenti a causa dell'emergenza epidemiologica.

- a) **Articolo 62, comma 2, lett. c) del DL n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020**
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019
- b) **Articolo 18, commi 1 e 2 DL n. 23/2020**
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta
- c) **Articolo 18 commi 3 e 4 DL n. 23/2020**
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta
- d) **Articolo 18 comma 5 DL n. 23/2020**
Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività d'impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Per tutte le altre ipotesi qui non contemplate si rimanda alla normativa emergenziale di riferimento.

INPS

Con Messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020, l'INPS ha fornito le prime indicazioni inerenti la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali alla luce del nuovo dettato normativo.

Già con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 erano state illustrate le modalità con cui era possibile effettuare i versamenti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in unica soluzione o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 (v. Circolare Lavoro 7 bis /2020)

L'Istituto conferma le procedure e i codici per il versamento degli importi in rateazione per l'anno 2020, la prima delle quali scaduta il 16 settembre 2020, sia per quanto riguarda la comunicazione *on line* da effettuare sul portale denominata "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19". Con successivo Messaggio saranno fornite le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Il Messaggio n. 3331 del 14 settembre 2019 precisa inoltre che la comunicazione telematica di sospensione del versamento dei contributi, da effettuare sul portale dell'istituto, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

INAIL

Con la Circolare n. 35 del 14 settembre 2020, pubblicata sul proprio sito il giorno successivo, l'INAIL ha reso noti i numeri di riferimento da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti, che si aggiungono a quelli già riportati nella Circolare n. 23 del 27 maggio 2020.

I codici di riferimento previsti per il versamento delle rate precedentemente all'entrata in vigore del DL n. 104/2020 erano (e sono se non dovesse venire sfruttata la possibilità offerta di rateizzare il 50% delle somme dal 2021) i seguenti:

Per il versamento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020:

- **999190** per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
- **999192** per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub b)
- **999194** per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub c)
- **999196** per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

Per il versamento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020:

- **999191** per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
- **999193** per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub b)
- **999195** per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub c)
- **999197** per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

I codici di riferimento pubblicati nella Circolare 35/2020, che riguardano le ipotesi di rateizzazione del 50% del debito a partire dal gennaio 2021 sono i seguenti:

Per il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

- **999232** per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
- **999234** per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub b)
- **999236** per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub c)
- **999238** per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

Per il versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021:

- **999233** per i soggetti con ricavi/compensi non superiore a 2 milioni di euro (sub a)
- **999235** per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 33% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub b)
- **999237** per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni e con ricavi marzo/aprile inferiori di almeno 50% rispetto allo stesso periodo precedente periodo d'imposta (sub c)
- **999239** per i soggetti con inizio attività in data successiva al 31 marzo 2019 (sub d)

La comunicazione *on line*, circa la sospensione dei versamenti, dovrà essere eventualmente integrata con le nuove modalità di rateizzazione prescelte, non appena il sito dell'istituto sarà aggiornato.

Con successivo messaggio l'INAIL ha precisato che, l'eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la circolare 27 maggio 2020 n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese.

uno Nel Modello F24, sezione INAIL, si deve quindi intervenire per inserire il valore della rata indicando il numero riferimento sulla base delle istruzioni fornite dall'INAIL

Sede	Posizione Assicurativa	Causale	N. Rifer.	Importo a Debito	Importo Compens.	Data Scadenza
13100	1828975843	P	Saldo + Acconto annuale premio	999234	2.881,45	- -

Importo a Debito: 2.881,45
Importo Compens.: 2.881,45

CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo

A seguito dell'accordo nazionale del 18 luglio 2018 tra ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL), dal 1 settembre 2020 aumenta la retribuzione base nel CCNL Edilizia Industria.

Come si ricorderà (v. Circolare lavoro 7/2018), l'accordo prevede un aumento contrattuale da riconoscersi in tre tranches, la prima dal 1 luglio 2018, la seconda dal 1 luglio 2019 e la terza dal 1 settembre 2020. Di seguito i valori minimi di Paga Base valevoli dal 1/9/2020

Livello	Dal 01/09/2020
C4 – Caposquadra IV livello	7,98
O4 – IV livello	7,25
C3 – Caposquadra specializzato	7,40
O3 – Operaio specializzato	6,73
C2 – Caposquadra qualificato	6,67
O2 – Operaio qualificato	6,06
O1 – Operaio comune	5,18
Impiegati 7° livello (1° super)	1.790,71
Impiegati 6° livello (1° cat)	1.611,63
Impiegati 5° livello (2° cat)	1.343,02
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec)	1.253,51
Impiegati 3° livello (3° cat)	1.163,96
Impiegati 2° livello (4° cat)	1.047,57
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego)	895,36

uno Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all'aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. Nell'esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L'operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.

Livelli Contrattuali / Modifica

Generale Ratei Elenco

Codice: 000001
 Descrizione: EDILIZIA INDUSTRIA BERGAMO

Altre info

Divisore orario: 173
 Divisore giorni: 25
 Orario settimanale: 40.0

Contratto INPS: 068 (codice UniEMens) LUL Gestione presenza = P
 Contratto RS: C00011 EDILIZIA
 Codice MUT: 01-Industria

Codici elementi livello contrattuale

Elemento maggiorazione caposquadra: 08
 Elemento variabile della retribuzione: 05

1: PAGA BASE 5: E.V.R.
 2: IND. CONT 6: I.V.C.
 3: EDR 7/92 7: PREMIO PR.
 4: IND. TERR. 8: MAGG. C/S

Codici elementi dipendente

Elemento superminimo orario: 01 Elemento cottimo:
 Elemento superminimo mensile:

1: SUPERMINIMO 5: IND. TRASP.
 2: PREMIO PROD. 6:
 3: SCATTI ANZ. 7:
 4: IND. MENSA 8:

Livello	Descrizione	OPERAIO SPECIALIZZATO	Sigla	Periodo di prova	Validità (fino al)	Val. mensili al	30-09-2020	11.42000
001	CAPOSQUADRA SPECIALIZZATO		C3	20 giorni di lavoro	31-05-2020	PAGA BASE	6,73000	
002	OPERAIO SPECIALIZZATO		O3	20 giorni di lavoro	31-08-2020	IND. CONT	3,00000	
006	CAPOSQUADRA 4 LIVELLO		C4	25 giorni di lavoro	30-09-2020	EDR 7/92	0,06000	
008	OPERAIO 4 LIVELLO		O4	25 giorni di lavoro		IND. TERR.	1,45000	
025	CAPOSQUADRA QUALIFICATO		C2	15 giorni di lavoro		E.V.R.	0,18000	
030	OPERAIO QUALIFICATO		O2	15 giorni di lavoro		I.V.C.		
035	OPERAIO COMUNE		O1	5 giorni di lavoro		PREMIO PR.		
061	QUADRI E IMPIEGATI CAT. 1 SUP.		I7	6 mesi		MAGG. C/S		
062	IMPIEGATI 1 CAT.		I6	5 mesi				

Il risultato delle operazioni di rettifica per gli operai è il seguente (elementi territoriali sempre riferiti alla provincia di Bergamo):

Livello	Sigla	Validità al	Retribuzione						Totale
			PAGA BASE	IND. CONT.	EDR 7/92	IND. TERR.	E.V.R.	L.V.C.	
001 CAPOSQUADRA SPECIALIZZATO	C3	31-05-2020	7,190	3,300	0,060	1,590	0,200		12,34
		31-08-2020	7,190	3,300	0,060	1,590	0,200		12,34
		30-09-2020	7,400	3,300	0,060	1,590	0,200		12,55
002 OPERAIO SPECIALIZZATO	O3	31-05-2020	6,540	3,000	0,060	1,450	0,190		11,24
		31-08-2020	6,540	3,000	0,060	1,450	0,180		11,23
		30-09-2020	6,730	3,000	0,060	1,450	0,180		11,42
006 CAPOSQUADRA 4 LIVELLO	C4	31-05-2020	7,740	3,310	0,060	1,700	0,220		13,03
		31-08-2020	7,740	3,310	0,060	1,700	0,220		13,03
		30-09-2020	7,980	3,310	0,060	1,700	0,220		13,27
008 OPERAIO 4 LIVELLO	O4	31-05-2020	7,040	3,010	0,060	1,550	0,200		11,86
		31-08-2020	7,040	3,010	0,060	1,550	0,200		11,86
		30-09-2020	7,250	3,010	0,060	1,550	0,200		12,07
025 CAPOSQUADRA QUALIFICATO	C2	31-05-2020	6,480	3,290	0,060	1,430	0,190		11,45
		31-08-2020	6,480	3,290	0,060	1,430	0,190		11,45
		30-09-2020	6,670	3,290	0,060	1,430	0,190		11,64
030 OPERAIO QUALIFICATO	O2	31-05-2020	5,890	2,990	0,060	1,300	0,170		10,41
		31-08-2020	5,890	2,990	0,060	1,300	0,170		10,41
		30-09-2020	6,060	2,990	0,060	1,300	0,170		10,58
035 OPERAIO COMUNE	O1	31-05-2020	5,030	2,960	0,060	1,120	0,150		9,32
		31-08-2020	5,030	2,960	0,060	1,120	0,140		9,31
		30-09-2020	5,180	2,960	0,060	1,120	0,140		9,46

Per gli impiegati è invece il seguente:

Livello	Sigla	Validità al	Retribuzione						Totale	
			PAGA BASE	IND. CONT.	EDR 7/92	IND. TERR.	E.V.R.	L.V.C.		PREMIO PR. MAGG. C/S
061 QUADRI E IMPIEGATI CAT. 1 SUP.	I7	31-05-2020	1.740,710	533,820	10,330		50,560		377,290	2.712,71
		31-08-2020	1.740,710	533,820	10,330		48,920		377,290	2.711,07
		30-09-2020	1.790,710	533,820	10,330		48,920		377,290	2.761,07
062 IMPIEGATI 1 CAT.	I6	31-05-2020	1.566,630	529,630	10,330		45,510		345,220	2.497,32
		31-08-2020	1.566,630	529,630	10,330		44,030		345,220	2.495,84
		30-09-2020	1.611,630	529,630	10,330		44,030		345,220	2.540,84
063 IMPIEGATI CAT. 2	I5	31-05-2020	1.305,520	523,350	10,330		37,920		286,280	2.163,40
		31-08-2020	1.305,520	523,350	10,330		36,690		286,280	2.162,17
		30-09-2020	1.343,020	523,350	10,330		36,690		286,280	2.199,67
064 IMPIEGATI CAT.3, ASS. TECNICO	I4	31-05-2020	1.218,510	521,250	10,330		35,390		259,000	2.044,48
		31-08-2020	1.218,510	521,250	10,330		34,250		259,000	2.043,34
		30-09-2020	1.253,510	521,250	10,330		34,250		259,000	2.078,34
066 IMPIEGATI CAT.4	I2	31-05-2020	1.018,320	516,430	10,330		29,580		214,250	1.788,91
		31-08-2020	1.018,320	516,430	10,330		28,620		214,250	1.787,95
		30-09-2020	1.047,570	516,430	10,330		28,620		214,250	1.817,20
067 IMPIEGATI CAT.4 1° IMPIEGO	I1	31-05-2020	870,360	512,870	10,330		25,280		184,140	1.602,98
		31-08-2020	870,360	512,870	10,330		24,460		184,140	1.602,16
		30-09-2020	895,360	512,870	10,330		24,460		184,140	1.627,16

Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2020

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 14 settembre 2020 è pari a 102,5.

uno *Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese AGOSTO dell'anno 2020.*

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Davide Conti
 conti@licon.it**

